ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 50

Commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria

Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale di cui al presente decreto esprimono parere spcifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e per quello del ruolo degli assistenti e degli agenti, presiedute dal vice capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, o da un dirigente generale da lui delegato, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, e composte da quattro membri scelti fra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 maggio 2017, n. 95. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari dell'Amministrazione penitenziaria inquadrati nella nona qualifica funzionale. La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del Capo del Dipartimento.. Le commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria deliberano sui ricorsi di cui al comma 4 dell'articolo 45.

Versione in vigore dal 7 luglio 2017, non più in vigore dal 20 febbraio 2020 · versione 17

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria
Estremi	Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
Titolo	II — Norme particolari di stato
Capo	II
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-443-1992/art-50-commissioni-per-il-personale-del-corpo-di-polizia-penitenziaria/versione/17

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it